



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **699** del **09/05/2023**

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, per l'installazione della T2D S.p.A., ubicata in Via Il Giugno n. 30 nel Comune di Masserano (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	T2D S.p.A.		
Sede Legale:	via Alessandro Canobbio, 34	Comune: Verona	Cap: 37132
Sede Operativa:	via Il Giugno, 30	Comune: Masserano	Cap: 13855
Codice fiscale:	04472680232	Partita IVA: 04472680232	Codice Sira: 3100
Telefono:	01599463	P.E.C.:	toppetti2spa@pec.it

La T2D S.p.A., con sede legale a Verona, via Alessandro Canobbio n. 34 ed installazione IPPC in via Il Giugno n. 30 nel Comune di Masserano, aveva conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale originariamente rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/2007 alla Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.a., rinnovata in capo alla Fornaci di Masserano S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 1943 del 06/08/2012 e provvedimento finale SUAP n. 50 del 20/09/2012, volturata in capo alla Toppetti 2 S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 317 del 05/03/2014 e provvedimento finale SUAP n. 75 del 17/06/2014 ed infine volturata in capo alla T2D S.P.A. con provvedimento SUAP n. 68 del 31/05/2017.

L'Azienda è autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC, come definita nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.: "3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³".

Essendo trascorsi dieci anni dal rinnovo dell'AIA, questa Amministrazione ha comunicato alla T2D S.p.A., in data 16/03/2022, con nota prot. n. 5745, l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la suddetta installazione IPPC, provvedendo ad assegnare al Gestore un termine pari a 180 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

In data 12/09/2022, con le note ns. protocollo n. 19435 e n. 19436 del 13/09/2022, è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione progettuale richiesta per il procedimento di riesame dell'AIA.

Dal giorno 27/09/2022, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, è stata pubblicata sul sito web di questa Amministrazione la documentazione presentata e l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico per trenta giorni dalla data di pubblicazione, come stabilito dal comma 4 dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; in tale lasso di tempo non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 21686 del 12/10/2022, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., fissandone la prima seduta per il giorno 03/11/2022, allo scopo di valutare gli elaborati presentati ai fini del riesame dell'AIA.

A seguito delle risultanze della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi il 03/11/2022, la Provincia di Biella, con nota prot. n. 23524 del 08/11/2022, ha provveduto a richiedere dei chiarimenti all'Azienda. La T2D S.p.A. ha trasmesso i chiarimenti richiesti in data 06/02/2023 con nota protocollo provinciale n. 2600 del 07/02/2023.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 6187 del 17/03/2023, ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria in data 04/04/2023, per la valutazione della documentazione integrativa e l'espressione del parere conclusivo

La seconda seduta della Conferenza dei Servizi ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nei verbali delle sedute nelle quali i soggetti istituzionali, che vi hanno preso parte, hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 20/10/2022 e del 16/03/2023.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
Comune di Masserano	Assente	Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii. si considera acquisito l'assenso senza condizioni data la mancata partecipazione all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

CONSEQUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi, nella seduta conclusiva del 04/04/2023 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell'art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** Parere favorevole con prescrizioni;
- **Comune di Masserano:** Parere favorevole.

Poiché l'istanza in oggetto risulta approvata all'unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 03/11/2022 e 04/04/2023, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 20/10/2022 e 16/03/2023.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 3.5, comprendente:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - *autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..*
- *Riapprovazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.*

La seduta della Conferenza dei Servizi del 04/04/2023, conclusiva del procedimento istruttorio ha visto l'approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, di alcune prescrizioni tecniche elencate nel verbale della conferenza medesima e riportate nelle sezioni tecniche del presente provvedimento.

Alla luce dell'attività istruttoria condotta da questa Amministrazione risulta che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, per l'istanza in oggetto, debba essere integrata di 945 €; al fine di tenere conto dell'effettivo numero di inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio sugli effluenti emessi in atmosfera dai camini n. 2 e n. 3 e del contributo dovuto per la valutazione dell'impatto acustico delle modifiche proposte.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
 - il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato

Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Il dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, in favore della T2D S.p.A., per lo stabilimento di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, ubicato in via Il Giugno n. 30 nel Comune di Masserano:

DETERMINA

1. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90, nelle sedute del 03/11/2022 e del 04/04/2023, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione I.P.P.C. ubicata in via Il Giugno n. 30, nel Comune di Masserano, gestita dalla T2D S.p.A. per lo svolgimento dell'attività 3.5: *"Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³".*
2. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla T2D S.p.A., con sede legale in via Alessandro Canobbio, 34 Verona, per l'esercizio dell'installazione I.P.P.C. ubicata in via Il Giugno n. 30, nel Comune di Masserano, gestita dalla T2D S.p.A.
3. Di precisare che L'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione I.P.P.C in oggetto, sostituisce i seguenti titoli:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - *autorizzazione allo scarico di acque reflue ai sensi del Capo II del titolo IV della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..*
4. Di prendere atto dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche per l'installazione I.P.P.C in oggetto di cui al Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..
5. Di dare atto che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 al Titolo III – bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non prevedono scadenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali. Il nuovo quadro normativo dispone tuttavia il riesame, con valenza di rinnovo, nel termine di 4 anni dalla data di Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle BAT riferite all'attività principale, ovvero nel termine di 10 anni dal rilascio dell'A.I.A. in essere. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29 – octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Di stabilire che i termini indicati con le prescrizioni contenute nel presente atto decorrono, ove non diversamente specificato, dalla data di formale piena conoscenza da parte del Gestore del presente Atto.
7. Di stabilire che ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter".
8. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle seguenti sezioni tecniche, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:

- A – Prescrizioni approvate dalla Conferenza dei Servizi.
 - B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera.
 - C – Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 9.** Di stabilire che il presente atto fa salvi i diritti di terzi, nonché obblighi in ordine al conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni in capo al titolare dell'autorizzazione od al gestore, necessarie all'attività, non esplicitamente incluse nel presente provvedimento.
 - 10.** Di stabilire che l'approvazione di cui ai punti precedenti del presente atto, in quanto avvenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
 - 11.** Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
 - 12.** Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita dal Gestore, anche in copia, presso la propria installazione.
 - 13.** Di rendere disponibile duplicato informatico del presente atto al gestore ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
 - 14.** Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.
 - 15.** Di stabilire che la T2D S.p.A., entro 90 giorni dal rilascio del presente Atto, dovrà effettuare un versamento aggiuntivo, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Biella, di Euro 945 € per la tariffa istruttoria. Tale versamento integrativo si rende necessario allo scopo di adeguare la tariffa in esito all'attività istruttoria condotta tenendo conto dell'aumento del numero degli inquinati per i quali è stato richiesto il monitoraggio negli effluenti emessi in atmosfera e del contributo dovuto per la valutazione dell'impatto acustico delle modifiche proposte.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Sezione A - Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi

Prescrizioni generiche

1. L'Azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.
2. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione EPRTTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia di Biella l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.
3. Entro il 30 maggio di ogni anno, l'Azienda dovrà trasmettere via PEC un report annuale all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune. Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il piano è parte integrante. I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati almeno degli ultimi 3 anni. Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Scarico acque reflue

4. Non devono essere immesse nelle condotte di raccolta e scarico tramite sub-irrigazione acque reflue diverse da quelle domestiche autorizzate.
5. In caso di realizzazione di pubblica fognatura a meno di 100 m dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato e dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA territorialmente competenti.
6. In attesa della disciplina regionale che stabilisca limiti di scarico per questa tipologia di acque reflue, devono essere rispettati i limiti di accettabilità di cui all'allegato I della L.R. 13/90, qualora la Regione imponesse limiti più restrittivi lo scarico vi dovrà essere adeguato.
7. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
8. Deve essere conservata la documentazione relativa ad operazioni di smaltimento periodico dei fanghi e dei grassi.
9. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova e specifica autorizzazione.
10. Deve essere notificato all'ente autorizzante anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'AIA ogni variazione delle modalità e trattamento dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue.

Stoccaggio rifiuti conto proprio

11. La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di “deposito temporaneo”, pertanto deve essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Emissione di rumore

12. L’Azienda dovrà, entro 90 giorni dalla messa a regime dei nuovi impianti, eseguire una campagna di monitoraggio acustico dello stabilimento al fine di dimostrare il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica comunale. La relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento ARPA territorialmente competenti.
13. L’Azienda, a frequenza quadriennale, a partire dal rilascio dell’atto di riesame, dovrà effettuare un monitoraggio acustico dello stabilimento.
14. L’Azienda dovrà rielaborare/aggiornare lo studio previsionale di impatto acustico dello stabilimento ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale anche attraverso opportune misurazioni fonometriche. Lo studio previsionale di impatto acustico aggiornato dovrà poi essere trasmesso alle autorità competenti per le opportune valutazioni ed eventuali prescrizioni.

Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche

15. L’Azienda dovrà realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta.
16. I sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia.
17. Le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Sezione B – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera

Poiché il generatore di calore afferente al punto di emissione n. 3 si configura come medio impianto di combustione esistente già adeguato ai nuovi limiti emissivi imposti dal T.U.A. e dalla Regione Piemonte si riportano di seguito, come indicato nell'allegato I, Parte IV-bis alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, i suoi elementi identificativi minimi:

Generatori di calore	impianto di combustione originante l'emissione 3
Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, com. 1	gg-bis
Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi).	gas naturale
Potenza termica nominale	1745 kW
Numero previsto di ore operative annue	3.000 h
Carico medio di processo	31,25 Ton/ora di produzione di mattoni
Data di messa in esercizio	anteriore al 2018
Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE	23.32

18. Il Forno di cottura afferente al punto di emissione n. 2 dovrà rispettare i seguenti valori limite:

SO _x	300	mg/Nm ³
NO _x	150	mg/Nm ³
Fenoli	20	mg/Nm ³
Aldeidi	20	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³

19. L'Azienda, in concomitanza con i monitoraggi prescritti per il camino n. 2, dovrà provvedere a determinare, per due anni, la concentrazione dei seguenti ulteriori inquinanti negli effluenti emessi in atmosfera: CO, HF, HCl, Benzene, COV, Formaldeide e Metalli; per tali sostanze al momento non vengono assegnati limiti emissivi.

20. Il generatore di calore afferente al punto di emissione n. 3 dovrà rispettare i seguenti valori limite:

Polveri	5	mg/Nm ³
NO _x	80	mg/Nm ³
CO	100	mg/Nm ³

21. Per gli effluenti emessi dal generatore di calore afferente al punto di emissione n. 3, poiché alimentato a metano, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, si può ritenere implicitamente rispettato il limite di 5 mg/Nm³ indicato per la concentrazione delle polveri, pertanto l'Azienda è sollevata dall'onere di verificare tale inquinante in occasione dei monitoraggi periodici.

22. L'Azienda al fine di accertare il rispetto dei limiti imposti dovrà provvedere ad effettuare annualmente ai punti di emissione 2 e 3 un monitoraggio delle emissioni, nelle peggiori condizioni di esercizio. Si conferma invece la periodicità triennale, proposta dall'Azienda, per il monitoraggio del punto di emissione 4.

23. L'Azienda dovrà effettuare l'analisi delle argille impiegate nel ciclo produttivo a cadenza trimestrale ovvero ogni qualvolta venga variata la loro provenienza, inoltre dovrà essere mantenuta nello stabilimento la registrazione cronologica cartacea e/o informatica delle argille in ingresso nell'installazione, la loro provenienza e le relative analisi. Tale registrazione dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

24. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e sistemi di abbattimento (filtri, guardie idrauliche ecc...) dovranno essere annotate su apposito registro cartaceo e/o digitale, con indicazione della data di effettuazione ed una descrizione sintetica dell'intervento eseguito. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
25. I limiti di emissione fissati nell'atto autorizzativo rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinanti che possono essere contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie. Ai punti di emissione ai quali è stato assegnato un limite sia in concentrazione che in flusso di massa verrà considerato il superamento dell'uno o dell'altro come inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.
26. La Società dovrà provvedere affinché sui camini per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
- sia verificata l'adeguatezza del piano e delle porte di misura a quanto disposto dalla UNI EN 15259:2008 s.m.i.;
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
27. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse e degli odori.
28. La Società dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, delle date in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti.
29. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento dell'A.R.P.A..
30. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato. Al fine dell'individuazione delle metodiche si rimanda all'elenco delle norme tecniche CEN consultabili al sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc.
31. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e all'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101M Pa]	Frequenza nelle 24 ore	Durata emissioni [h/giorno]	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione e dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/ mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
2	FORNO DI COTTURA	40.000	Continua	18	120	Polveri	50		13	1,65 x 0,80	-
						Ossidi di Azoto (NO _x)	150				
						Fenoli	20				
						Aldeidi	20				
						Ossidi di Zolfo (SO _x)	300				
						CO ³	-				
						HF ³	-				
						HCl ³	-				
						Benzene ³	-				
						COV ³	-				
						Formaldeide ³	-				
Metalli ³	-										
3 ¹	Generatore di calore CARIMATI (Pot. 1.745 kW)	*	Discontinua	18	150	Polveri ²	5	-	3	0,4	-
						Ossidi di azoto (NO _x)	80	-			
						Monossido di carbonio (CO)	100	-			
4	LAMINATOI	20.000	Continua	24	Amb	Polveri	10	0,2	12	0,78	F.T.
5a	Caldaie a basamento da 70 kw a servizio dell'impianto di decompressione GPL.	Esaustione naturale		14	Amb	Emissioni trascurabili			4	0,13	-
5b	Caldaie a basamento da 70 kw a servizio dell'impianto di decompressione GPL.	Esaustione naturale		14	Amb	Emissioni trascurabili			4	0,13	-

1) Valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato come combustibile metano e pertanto per tale parametro non è previsto il monitoraggio.

3) Concentrazioni da rilevare nei monitoraggi periodici per due anni.

*) Il valore di portata dovrà essere determinato durante il primo campionamento.

Sezione C – Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Gestore dovrà adottare il seguente piano di monitoraggio e controllo che riprende ed integra quello proposto:

1.1. Consumo materie prime e produzione

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materie prime	Tutte	Verifica del peso in ingresso - report annuale	kg o t	Cartacea o informatica
Argille	Tutte	Analisi a cadenza trimestrale o quando viene variata la provenienza	-	Cartacea o informatica
Ausiliari	Tutte	Verifica del peso in ingresso - report annuale	kg o t	Cartacea o informatica
Prodotti finiti	Tutte	Verifica del peso in ingresso - report annuale	kg o t	Cartacea o informatica

1.2. Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia (Pozzo, acquedotto, ecc)	Fase di utilizzo	Utilizzo (industriale, civile, raffreddamento, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pozzi		Industriale	Lettura periodica contatore	m ³	Cartacea o informatica
Acquedotto		Igienico sanitario	Lettura periodica contatore	m ³	Cartacea o informatica

1.3. Energia

Descrizione (energia prodotta, venduta, consumata, ecc.)	Tipologia (elettrica, termica)	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità Misura	Frequenza controlli	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia acquistata ed utilizzata	Energia elettrica	Tutte	Calcolo	kW	mensile	Cartacea o informatica
Energia prodotta ed utilizzata	Energia termica	Tutte	Calcolo	kW	mensile	Cartacea o informatica

1.4. Consumo combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Unità misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Gasolio		Fatture fornitore	litri	Ad ogni rifornimento	Cartacea o informatica
Metano		Contatore dedicato e fatture fornitore	Stm ³	mensile	Cartacea o informatica

1.5 Emissioni in atmosfera - Inquinanti monitorati

N° camino	Impianto/ fase di provenienza	Parametri controllati	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
2	Forno di cottura	SO _x 300 mg/Nm ³ NO _x 150 mg/Nm ³ Fenoli 20 mg/Nm ³ Aldeidi 20 mg/Nm ³ Polveri 50 mg/Nm ³ Per due anni dovranno essere caratterizzati negli effluenti anche le concentrazioni dei seguenti inquinanti:	Annuale	Cartacea o informatica

		CO, HF, HCl, Benzene, COV, Formaldeide e Metalli		
3	Generatore di vapore	Polveri 5 (mg/Nm ³) NO _x 80 (mg/Nm ³) CO 100 (mg/Nm ³)	Annuale	Cartacea o informatica
4	Laminatoi	Polveri 10 (mg/Nm ³)	Triennale	Cartacea o informatica

1.6. Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	U.M.	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Produzione rifiuti	Individuati tramite codice CER	kg o litri	Registro di carico e scarico rifiuti e presentazione MUD	Peso verificato a destino	Cartacea o informatica

1. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1. Verifica e manutenzione serbatoi

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Serbatoi	Controllo visivo di tenuta dei serbatoi e dei relativi bacini di contenimento	annuale	Cartacea o informatica

2.2. Manutenzione ordinaria su macchinari

Impianto	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti	manutenzione periodica programmata e straordinaria	Secondo programma interno di manutenzione	Cartacea o informatica

2. INDICATORI DI PRESTAZIONE

3.1. Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	UM	Frequenza	Modalità di registrazione
Consumo idrico	mc/t	annuale	Cartacea o informatica
Consumo di Energia termica	MWh/t	annuale	Cartacea o informatica
Consumo di Energia elettrica	MWh/t	annuale	Cartacea o informatica

32. L'Azienda dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Il Dirigente/Responsabile

Graziano Stevanin

